

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2003**

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli aspirapolvere

[notificata con il numero C(2003) 114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/121/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscano in maniera significativa a migliorare alcuni aspetti ambientali di primaria importanza.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica devono essere stabiliti per gruppi di prodotti.
- (3) Le misure previste nella presente decisione si basano sulla bozza dei criteri elaborata dal comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.
- (4) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un aspirapolvere deve rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 2 della presente decisione e soddisfare i criteri di cui all'allegato.

Articolo 2

Il gruppo di prodotti «aspirapolvere» comprende tutti gli aspirapolvere autonomi, come gli aspirapolvere a cilindro e verticali, adatti per aspirare la polvere su superfici di almeno 10 m² per ogni utilizzo.

Il gruppo di prodotti non comprende gli aspirapolvere senza cavo (cordless) o a batteria né gli impianti centralizzati di aspirazione per pulizia.

Articolo 3

Il numero di codice assegnato agli aspirapolvere per scopi amministrativi è «23».

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2007. Se al 31 marzo 2007 non saranno stati adottati criteri aggiornati, la presente decisione rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2008.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2003.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:

- la diminuzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (riscaldamento planetario, acidificazione, esaurimento di risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico,
- la riduzione del danno ambientale connesso all'uso di risorse naturali, incoraggiando la durabilità, la riciclabilità e la possibilità di manutenzione di un aspirapolvere (di seguito chiamato «il prodotto»),
- la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso di sostanze pericolose, limitando l'uso di tali sostanze.

Questi criteri promuovono l'applicazione delle migliori pratiche (uso ecocompatibile ottimale) e la sensibilizzazione dei consumatori. Inoltre, marcando opportunamente i componenti in materiale plastico, viene incentivato il riciclaggio del prodotto.

I criteri sono fissati a livelli tali da favorire l'assegnazione del marchio di qualità ecologica agli aspirapolvere a ridotto impatto ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la richiesta.

Qualora possibile, le prove vanno eseguite in opportuni laboratori accreditati o in laboratori che soddisfano i requisiti generali figuranti nella norma EN ISO 17025 e sono competenti per eseguire i test necessari.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può, a seconda dei casi, provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS o ISO 14001). (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

CRITERI

1. Consumo energetico ed efficienza di rimozione della polvere

- a) Dopo 5 passaggi su tappeto wilton, l'efficienza di rimozione della polvere deve essere pari almeno al 70 % e il consumo energetico inferiore a 345 Wh.
- b) Dopo 1 passaggio sulla superficie di pavimentazione dura, di cui al punto 5.2 della norma EN 60-312, la capacità di rimozione della polvere deve essere pari ad almeno il 98 % e il consumo energetico inferiore a 69 Wh.

Valutazione e verifica: per ciascuno dei criteri a) e b) di cui sopra, il richiedente deve fornire i rapporti di prova indicanti la quantità di polvere rimossa conformemente alla norma EN 60-312 come specificato in precedenza, utilizzando un sacco o un contenitore/serbatoio raccogli polvere (a seconda dei casi) vuoto. La superficie del pavimento deve essere in pino stratificato e non trattato o costituita da una tavola dello spessore minimo di 15 mm.

2. Durabilità

- a) Il motore deve avere una durata di vita di almeno 550 ore.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova, conforme al metodo di prova IEC 312, articolo 19.1, EN 60-312.

- b) La durata di vita del corpo spazzola deve essere di almeno 1 000 rotazioni del cilindro.
- Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova, conforme al metodo di prova IEC 312, articolo 20.1, EN 60-312.*
- c) Il ciclo di vita del tubo deve essere di almeno 40 000 oscillazioni.
- Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova, conforme al metodo di prova IEC 312, articolo 20.2, o EN 60-312.*
- d) L'interruttore principale di accensione e di spegnimento deve funzionare sia meccanicamente che elettricamente almeno 2 500 volte.
- Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova indicante la procedura seguita. La prova deve essere effettuata sull'aspirapolvere privo del corpo spazzola.*
- e) Il fabbricante deve offrire una garanzia commerciale che assicuri il corretto funzionamento dell'apparecchio per almeno 2 anni. Tale garanzia sarà valida a partire dalla data di consegna al cliente.
- Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copia della garanzia distribuita con il prodotto.*
- f) Deve essere garantita la disponibilità di tutti i pezzi di ricambio necessari a garantire il corretto funzionamento del prodotto per almeno 10 anni dalla data di cessazione della produzione.
- Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'apposita dichiarazione corredata dei documenti giustificativi necessari.*

3. Riciclabilità, ritiro e riciclaggio dell'apparecchio

- a) Il fabbricante deve verificare il disassemblaggio del prodotto e fornire un rapporto di disassemblaggio, disponibile su richiesta.
- Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'apposita dichiarazione corredata dal rapporto di disassemblaggio.*
- b) Le componenti elettriche devono essere connesse meccanicamente per facilitare il disassemblaggio e il riciclaggio.
- Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'apposita dichiarazione corredata dei documenti giustificativi necessari, comprendenti il progetto del prodotto e indicanti le connessioni meccaniche tra le componenti elettriche. Il rapporto di disassemblaggio fornito dal richiedente (come sopra) deve convalidare tale dichiarazione.*
- c) Le parti in metallo devono essere facilmente accessibili così da facilitarne il disassemblaggio e il riciclaggio.
- Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'apposita dichiarazione corredata dei documenti giustificativi necessari, contenenti il progetto del prodotto e indicando l'accessibilità delle parti in metallo. Il rapporto di disassemblaggio fornito dal richiedente (come sopra) deve convalidare tale dichiarazione.*
- d) L'aspirapolvere (compresi il corpo spazzola e il tubo) non deve contenere piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) e/o eteri di difenile polibromurati (PBDE), tranne nei casi previsti dall'allegato alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾ e successive modifiche.
- Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'apposita dichiarazione corredata dei documenti giustificativi necessari, in cui sono indicati gli eventuali ritardanti di fiamma utilizzati. Fino a quando non saranno stabiliti i valori di concentrazione massimi tollerati per tali sostanze nel quadro della summenzionata direttiva, il richiedente e/o i relativi fornitori devono dichiarare che tali sostanze non sono state aggiunte intenzionalmente all'aspirapolvere né ai relativi componenti.*
- e) Le parti in plastica non devono contenere inserti metallici non separabili.
- Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'apposita dichiarazione corredata dei documenti giustificativi necessari, che illustri la natura di eventuali inserti metallici. Il rapporto di disassemblaggio fornito dal richiedente (come sopra) deve convalidare tale dichiarazione.*
- f) Le parti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere cloroparaffine con catena composta da 10-13 atomi di C, tenore in cloro > 50 % in peso (CAS 85535-84-8).
- Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'apposita dichiarazione corredata dei documenti giustificativi necessari, in cui sono indicati gli eventuali ritardanti di fiamma utilizzati.*

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

- g) Le parti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze ritardanti di fiamma o preparati che contengono sostanze cui è o può essere attribuita al momento della richiesta una delle seguenti frasi di rischio: R45 (può causare il cancro), R46 (può causare danni genetici ereditari), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può danneggiare il feto), come definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾ e successive modifiche.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o i relativi fornitori devono fornire un'apposita dichiarazione corredata dei documenti giustificativi necessari, in cui sono indicati gli eventuali ritardanti di fiamma utilizzati unitamente alle schede informative in materia di sicurezza.

- h) Le parti in plastica di peso superiore a 25 grammi devono presentare una marcatura permanente che identifichi il materiale conformemente alla norma ISO 11469.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'apposita dichiarazione corredata dei documenti giustificativi necessari.

- i) Il fabbricante deve garantire al cliente, ai fini del riciclaggio, il ritiro del prodotto usato e di eventuali componenti da sostituire, fatta eccezione dei sacchi raccogli polvere e dei filtri. Il ritiro deve essere gratuito, salvo nei casi in cui le autorità locali o nazionali abbiano stabilito una tariffa per tale servizio.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'apposita dichiarazione corredata dei documenti giustificativi necessari.

4. Rumore

Le emissioni sonore (potenza sonora) dell'apparecchio devono essere dichiarate sul prodotto e non devono superare 76 dB (A) (valore di riferimento: 1 picowatt).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova, utilizzando il metodo di prova EN 60 704-2-1, e la dichiarazione delle emissioni sonore deve essere conforme al metodo EN 60 704-3. Il richiedente deve fornire copia della dichiarazione nella modalità in cui è fornita al consumatore.

5. Emissioni di polvere

- a) La quantità di polvere emessa (Q) deve essere inferiore a 0,01 mg/m³.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova, utilizzando il metodo di prova EN 60-312.

- b) I filtri antipolvere devono essere sostituibili e/o lavabili e di colore chiaro.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito.

6. Resistenza al movimento della testa aspirante

La resistenza al movimento della testa aspirante (R) deve essere inferiore a 25 N.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova, utilizzando il metodo di prova EN 60-312.

7. Manuale e informazioni sull'utilizzo

Il prodotto deve essere posto in vendita corredato da un manuale di istruzioni, contenente avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente, in particolare:

- l'avvertenza che il consumo energetico durante il funzionamento può essere ridotto significativamente cambiando il sacco o svuotando il contenitore raccogli polvere quando sono pieni; (NB: questo criterio non deve essere soddisfatto se il fabbricante può dimostrare il contrario);
- la raccomandazione di spegnere l'aspirapolvere se non lo si sta utilizzando;
- informazioni sulla garanzia e la disponibilità dei pezzi di ricambio;
- l'informazione che il prodotto è stato progettato in modo da consentirne il riciclaggio e non dovrebbe essere gettato; consigli sul modo in cui il consumatore può avvalersi dell'offerta di ritiro da parte del fabbricante;

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

- e) informazioni relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al prodotto con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l'indicazione del sito web <http://europa.eu.int/ecolabel> contenente ulteriori informazioni;
- f) informazioni sulle corrette operazioni di manutenzione, in particolare il cambio del sacco (o lo svuotamento del contenitore raccogli polvere) e del filtro;
- g) un indicatore deve segnalare quando il sacco o il contenitore raccogli polvere è pieno e deve essere sostituito o svuotato, a meno che ciò non sia chiaramente visibile durante il normale funzionamento dell'apparecchio;
- h) informazioni sul peso del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire copia del libretto di istruzioni all'organismo competente che esamina la richiesta.

8. Informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

- capacità di pulizia elevata, bassi livelli di emissioni di polvere, basso livello di emissioni sonore,
- basso consumo energetico,
- maggiore durabilità e riciclabilità.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire copia dell'imballaggio e/o del prodotto e/o nella documentazione allegata raffigurante il logo Ecolabel.
